



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 66

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SACCHI	MAURIZIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BIANCOSPINO	DANILO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MOLITERNI	FRANCESCO PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5914/13
depositato il 03/12/2013

- avverso la sentenza n. 30/16/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
BRESCIA
proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

controparti:

difeso da:

AVV. PIROMALLI FRANCESCO
DARFO BOARIO TERME 25100 BRESCIA BS

difeso da:

AVV. PIROMALLI FRANCESCO
DARFO BOARIO TERME 25100 BRESCIA BS

difeso da:

AVV. PIROMALLI FRANCESCO
DARFO BOARIO TERME 25100 BRESCIA BS

Atti Impugnati:



SEZIONE

N° 66

REG. GENERALE

N° 5914/13

UDIENZA DEL

20/07/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

3014 / 15

PRONUNCIATA IL:

20.07.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13.08.15


Il Segretario

Il Segretario di P. U. U. U.
Immacolata Virelli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

- la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con Sentenza n. 30/16/13, depositata in data 06/05/2013, ha accolto il ricorso presentato da
avverso il diniego di definizione della lite fiscale pendente prot. 166272, notificato in data 07/09/2012 dall'AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di BRESCIA – UFFICIO CONTROLLI. Secondo la parte ricorrente detto diniego era illegittimo, poiché reso in violazione delle disposizioni ai sensi del d.l. 98/2011, convertito nella legge 111/2011. Era avvenuto che, a seguito di vendita, da parte delle ricorrenti, di un terreno edificabile, sito in Comune di Caionvico (BS), per atto del 04/04/2006, repertorio n. 38579/7744, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 2 in data 06/04/2006, serie 1T, n. 3303, l'Ufficio aveva notificato in data 27/03/2008 a tutte le parti, intervenute nel suddetto atto, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T003303000, aumentando il valore dichiarato da € 180.000,00 ad € 300.000,00, recuperando a tassazione maggiori imposte di registro pari ad € 9.600,00, ipotecaria pari ad € 2.400,00 e catastale pari ad € 1.200,00, oltre a sanzioni ed accessori di legge. Le ricorrenti impugnavano tale avviso di rettifica e liquidazione, chiedendone l'annullamento, mentre la parte acquirente presentava istanza di accertamento con adesione ed il valore del summenzionato terreno veniva definito in € 231.000,00, con relativo versamento di imposte e sanzioni. la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con Sentenza n. 102/02/2008, depositata in data 28/07/2008, dichiarava estinto il giudizio, compensando le spese processuali. Le ricorrenti presentavano appello avverso la Sentenza testé menzionata. la Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia, con Sentenza n. 45/35/2011 rigettava l'appello e confermava la Sentenza impugnata. Entrato in vigore il d.l. 98/2011, le venditrici, attuali ricorrenti, presentavano singole domande di definizione, indicando il valore della lite pari ad € 0,00 e non effettuando alcun versamento. l'Ufficio eccepeva che la controversia non fosse astrattamente definibile, in quanto mancava un tributo in contestazione ed il perfezionamento della domanda mediante il versamento consequenziale. Con la Sentenza opposta nella presente sede i primi Giudici accoglievano il ricorso, stante l'infondatezza delle tesi dell'Ufficio, compensando le spese di giudizio; le motivazioni contenute nella Sentenza impugnata sono state le seguenti: l'ultima Sentenza statuiva l'estinzione del giudizio per intervenute definizione della maggiore imposta da parte dell'acquirente in sede di adesione, detta Sentenza era impugnabile per cassazione al momento della presentazione della domanda di condono, le ricorrenti avevano interesse all'impugnazione per illegittimità della pretesa dell'Ufficio, stante la possibilità di emissione di un avviso d'accertamento da parte dell'Ente impositore ai fini della determinazione di una maggiore plusvalenza a titolo di imposizione diretta, sussistevano validi motivi per la definizione della lite fiscale pendente, la carenza di un versamento solutorio non ostava alla definizione della controversia, come da istruzioni disposte per la redazione della domanda di definizione, nel caso di specie non era dovuto alcun versamento, poiché il tributo era stato interamente pagato dall'acquirente;



R.G.A. 5914/13

UD. 20/07/2015

- in data 03/12/2013 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Legale ha presentato atto d'appello, confermando e ribadendo le proprie deduzioni già esposte in primo grado, contestando le statuizioni contenute nella Sentenza impugnata, chiedendone la riforma; spese processuali rifuse;
- in data 27/12/2013 la parte contribuente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Piromalli ha presentato controdeduzioni in opposizione alle tesi sostenute dall'appellante ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Sentenza impugnata; spese processuali rifuse relativamente ad entrambi i gradi di giudizio;
- la Commissione osserva che l'atto d'appello è inammissibile, essendo decaduto il dirigente firmatario dell'atto medesimo, nominato illegittimamente senza concorso e, per l'effetto, carente dei relativi poteri, in base alle statuizioni, contenute nella Sentenza n. 37/2015, pronunciata dalla Corte Costituzionale, per le quali detta decadenza ha effetto *ex tunc*, stanti la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 53, comma 1, e 18, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'eccesso di potere e l'inesistenza giuridica dell'atto d'appello conseguente alla carenza di potere dirigenziale del sottoscrittore. In particolare l'atto d'appello reca la sottoscrizione non del Direttore Provinciale, ma dal Capo Ufficio Legale nominativo che compare nell'Ordinanza (allegati) n. 05619/2013 REG. PROV. COLL., depositata in data 26/11/2013, del Consiglio di Stato, fra gli interventori *ad adiuvandum*, cioè tra quelli cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico, comparsi nell'elenco dei dirigenti dichiarati decaduti, per altro pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito web. Con detta Ordinanza la Sezione IV del Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012; conseguentemente la Corte Costituzionale con la propria summenzionata Sentenza n. 37/2015, avente efficacia *ex tunc* per tutti i rapporti non precedentemente definiti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 44/2012, dell'art. 1, comma 14, d.l. 150/2013, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 15/2014, dell'art. 1, comma 8, d.l. 192/2014. In base a tale Sentenza, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 194/2002, 293/2009, 150/2010, 7/2011, 217/2012) consegue la decadenza dell'incarico dirigenziale menzionato con effetto retroattivo, oltre che di tutti coloro che sono stati nominati secondo le succitate norme dichiarate incostituzionali, nonché degli atti da costoro sottoscritti personalmente o per delega, per incompetenza in difetto di attribuzione ex art. 21 septies, legge 241/1990 (Cass. Sent. 12104/2003) e per straripamento di potere. Tutti gli atti sottoscritti da dirigenti decaduti sono afflitti da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e/o grado del giudizio, anche d'ufficio; per l'effetto non sono accoglibili eccezioni circa l'ammissibilità o meno di domanda nuova, atteso che la Sentenza della Corte Costituzionale è sopravvenuta agli atti introduttivi del presente giudizio e non è applicabile il disposto ex art. 156 c.p.c., stante il rinvio ex art. 1, d.lgs. 546/1992, in quanto gli atti amministrativi impugnabili non sono atti del processo. Alla luce delle summenzionate

R.G.A. 5914/13

UD. 20/07/2015

argomentazioni non possono essere accolte le tesi dell'Ufficio circa il cosiddetto "funzionario di fatto", sicuramente illegittime nel caso, in cui l'atto d'appello firmato da un non dirigente sia sfavorevole al contribuente, eccezione rilevabile in ogni stato e/o grado del giudizio. Le contestazioni e le richieste verbali, esposte per altro tardivamente e genericamente dal rappresentante dell'Ufficio, ai fini di un rinvio della trattazione della causa, onde produrre ulteriore documentazione, non può essere accolta alla luce di quanto sopra motivato, della documentazione specifica e precisa versata in causa dalla parte contribuente e delle inequivocabili conclusioni della Corte Costituzionale, conseguenti alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato, con i relativi allegati. Ciò premesso e considerato, l'atto d'appello è inammissibile;

- la complessità della causa, la novità della materia del contendere e la invalidità summenzionata sopravvenuta con effetto *ex tunc* costituiscono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti;
- ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motivata esposta;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.

Brescia, 20/07/2015

IL PRESIDENTE/RELATORE/ESTENSORE

